

REGIONE PUGLIA  
CONSIGLIO

LEGGE REGIONALE

INTERVENTI PER AGEVOLARE LA COMMERCIALIZZAZIONE DELLA PRODUZIONE AGRICOLA  
E ZOOTECNICA.

---

REGIONE PUGLIA  
CONSIGLIO

Legge regionale : "Interventi per agevolare la commercializzazione della produzione agricola e zootecnica".

Il Consiglio regionale  
ha approvato la seguente legge :

ART. 1

(Finalità)

Al fine di favorire la commercializzazione della produzione agricola e zootecnica, la Regione può concedere agli organismi cooperativi, con preferenza a quelli di grado superiore e alle Associazioni dei produttori agricoli giuridicamente riconosciute, le provvidenze contributive e/o creditizie di cui ai successivi articoli.

ART. 2

(Provvidenze creditizie)

Le provvidenze creditizie possono essere concesse secondo le procedure previste dalla legge regionale del 7/3/1977 n. 5

Il contributo regionale sugli interessi è determinato con deliberazione della Giunta regionale in relazione alle variazioni del tasso di riferimento del credito agrario di esercizio fissato a livello nazionale.

La operatività delle operazioni effettuate per gli scopi di cui alla legge regionale 7/3/1977 n. 5 e per quelli previsti dalla presente legge può essere prorogata a 18 o a 24 mesi, quando ciò sia richiesto da esigenze di conservazione della produzione agricola e di mercato, limitatamente alla produzione giacente.

ART. 3

(Azioni promozionali)

Per l'attuazione degli scopi di cui all'art. 1 della presente legge la Regione può inoltre concedere contributi fino al 100% della spesa ritenuta ammissibile per attivare organiche azioni promozionali e commerciali della produzione agricola e zootecnica, fatte salve specifiche provvidenze previste in apposite leggi regionali a favore di particolari settori produttivi.

Le modalità di concessione del contributo sono determinate dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione Consiliare permanente della Regione.

REGIONE PUGLIA  
CONSIGLIO

ART. 4  
(Anticipazioni)

Al fine di favorire la tutela economica della produzione agricola e zootecnica possono essere concesse anticipazioni sui prestiti previsti per gli scopi di cui alla legge regionale 7/3/1977 n. 5 prima del periodo di inizio delle operazioni collettive di raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita.

Le anticipazioni non possono superare l'ammontare del 30% dei prestiti concessi per gli stessi motivi l'anno precedente.

L'ammontare del contributo regionale per le operazioni previste dal presente articolo, nonché le procedure per la concessione delle anticipazioni, sono regolate dalle norme previste per la concessione dei prestiti agli organismi associativi per le anticipazioni ai soci conferenti.

Le operazioni di cui al presente articolo, su richiesta degli Istituti di Credito, sono assistite da fidejussione dell'ERSAP.

ART. 5  
(Organismo erogatore)

Le provvidenze previste dalla presente legge sono erogate dall'ERSAP su conforme deliberazione di principio della Giunta regionale.

ART. 6

L'intervento previsto dall'art. 20 della legge regionale n. 33 del 26 giugno 1981, farà capo al capitolo 04928 dell'esercizio finanziario del bilancio 1981 per una spesa di 5 miliardi di lire.

ART. 7  
(Norma finanziaria)

Per il finanziamento degli interventi previsti dalla presente legge è autorizzata la spesa di L. 9.500.000.000 per l'anno 1981. Alla copertura di tale spesa si provvede mediante l'istituzione nel bilancio 1981 del cap. 04212 per L. 9.500.000.000 con prelievo di pari importo dal cap. 16204 utilizzando i fondi per gli interventi di cui all'art. 10, 4° comma della legge 30.3.1981 n. 119.

Per il finanziamento degli interventi previsti dall'art. 3, lettera L, della legge regionale 28/10/1977 n. 32, è autorizzata la spesa di lire L. 6.500.000.000 per l'anno 1981.

REGIONE PUGLIA  
CONSIGLIO

Per la concessione di anticipazioni per interventi a favore della agricoltura previsti da provvedimenti regionali e comunitari il capitolo 04640 della parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1981 è incrementato di lire 500.000.000.

Per il 1981 sono introdotte le seguenti variazioni alla parte spesa del bilancio di previsione della Regione:

a) Variazioni in aumento:

- cap. 04212 "Finanziamento all'ERSAP per provvidenze contributive e/o creditizie per agevolare la commercializzazione della produzione agricola".  
L. 9.500.000.000
- cap. 04424 "Finanziamento all'ERSAP per la concessione delle provvidenze di cui all'art. 3, lettera L, Legge regionale n. 32/77"  
L. 6.500.000.000
- Cap. 04640 "Fondo di anticipazione per interventi a favore dell'agricoltura previsti da provvedimenti nazionali e comunitari".  
L. 500.000.000

b) Variazioni in diminuzione :

- Cap. 16204 L. 9.500.000.000
- Cap. 04616 L. 3.000.000.000
- Cap. 04714 L. 4.000.000.000

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO  
F.to (Bellifemmine)

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
F.to (Conte)

REGIONE PUGLIA  
CONSIGLIO

E' estratto del verbale della seduta del 15 luglio 1981 ed è conforme al testo deliberato dal Consiglio regionale.

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
F.to (Conte)

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO  
F.to (Bellifemmine)